

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 385

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli
professionisti

19/05/2024 - 03:59

Indice

1. DDL S. 385 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 385	4

1. DDL S. 385 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 385

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 385

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMIDEI** e **LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2022

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

Onorevoli Senatori. - Il mondo della pizzeria, in Italia, rappresenta circa il 50 per cento del fatturato della ristorazione tradizionale.

La Confederazione dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ha condotto una ricerca di settore su dati di Infocamere e Infoimprese. Dai dati raccolti risultano essere quasi 127.000 le aziende che vendono pizza sul territorio italiano. Dallo studio di settore sulle pizzerie in tutta Italia emerge che la produzione giornaliera nel nostro Paese ammonta a 8 milioni di pizze. Si tratta di un ramo della ristorazione che può vantare un fatturato annuo di 15 miliardi di euro, con un *business* totale che va oltre i 30 miliardi di euro. In Italia sono circa 100.000 gli impiegati nelle attività delle pizzerie, un numero che raddoppia se si considerano i fine settimana. I lavoratori italiani sono 70.000 e quelli stranieri sono 30.000. In trecento giorni lavorativi le pizzerie producono oltre un miliardo di pizze. Vi è tuttavia l'insoddisfazione per la situazione in essere e la volontà, motivata e giustificata, di tutti i pizzaioli italiani, di conseguire il riconoscimento ufficiale della qualifica di pizzaiolo, in quanto attività professionale prevista dall'ordinamento nazionale. Attualmente, infatti, la qualifica di « pizzaiolo », a livello nazionale, non esiste: oggi esso rappresenta un « lavoratore fantasma », privo di titoli giuridicamente efficaci dal punto di vista professionale, anche se in realtà soddisfa i requisiti professionali di un operatore particolarmente specializzato, in grado di svolgere attività dirette alla preparazione di pizze, calzoni e focacce presso pizzerie e ristoranti.

A tal proposito, il presente disegno di legge è volto a sanare il vuoto legislativo creatosi nel corso degli anni, prevedendo da un lato il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e dall'altro istituendo un apposito registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Questo provvedimento, oltre a colmare la suddetta lacuna, ha l'obiettivo di garantire la salvaguardia e la tutela del consumatore, inserendosi direttamente nel quadro del « *Food Act* », di cui al Protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità, firmato alla Farnesina il 15 marzo 2016 dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione istituzionale, permettendo così al settore di promuovere, formare e diffondere il corretto metodo di produzione della pizza italiana.

Il disegno di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge che è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo previa frequentazione di uno specifico corso, al superamento di un esame teorico-pratico e all'ottenimento del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE).

L'articolo 2 reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, prevedendo che gli istituti professionali possano integrare il profilo formativo di cui all'allegato 2-G, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera ».

L'articolo 3 reca le modalità attraverso le quali si riconosce il DSPPE, mentre l'articolo 4 stabilisce i requisiti in base ai quali si può ottenere il DSPPE, previo esercizio della professione per almeno

diciotto mesi, frequenza di un apposito corso di specializzazione e superamento di un esame teorico-pratico.

L'articolo 5 riguarda la registrazione della qualifica di pizzaiolo che deve essere effettuata, a cura delle associazioni nazionali, in un elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti che è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, con la qualifica di pizzaiolo professionista, mentre l'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al medesimo registro per i pizzaioli professionisti in possesso della succitata qualifica e i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

L'articolo 8 prevede l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta del registro, che sono tenuti a versare annualmente. Il contributo è fissato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP), in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal CNOPP sia dai collegi professionali territoriali.

Infine l'articolo 9 reca l'entrata in vigore che avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante l'ottenimento del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo (DSPPE), all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre al Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti (CNOPP) di cui all'articolo 6, comma 3 della presente legge, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole statali e del settore, le università e le accademie in grado di offrire i corsi di formazione di cui all'articolo 3.

3. Il professionista può scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa o in forma individuale o associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera *l-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per quella di pizzaiolo professionista ».

Art. 2.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92)

1. Al fine di tutelare e promuovere la focaccia di pasta di pane condita, internazionalmente chiamata con il termine « pizza », nelle sue diverse lavorazioni tradizionali del territorio italiano, quale prodotto originale della tradizione gastronomica italiana, nonché per valorizzare e tutelare attraverso l'insegnamento la specifica formazione professionale necessaria alla lavorazione della pizza, gli istituti scolastici che provvedono ai percorsi di istruzione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, integrano, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 92 del 2018, il profilo formativo di cui all'Allegato 2-G al medesimo regolamento, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera ».

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, finalizzate all'attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Rilascio del Diploma di Stato Professionale Pizzaiolo Europeo - DSPPE)

1. Il DSPPE è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, previa certificazione da parte del CNOPP, delle associazioni professionali di pizzaioli e delle scuole in merito alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2, nonché previo superamento del successivo esame di cui al comma 3.

2. Al fine di ottenere il DSPPE e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di almeno centocinquanta ore, così articolato:

- a) settanta ore di pratica in laboratorio;
- b) venticinque ore di lingua straniera;
- c) trenta ore di scienza dell'alimentazione;
- d) venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica; a tal fine è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito e di esperti delle competenze del CNOPP.

Art. 4.

(Requisiti e modalità per l'accesso al DSPPE)

1. Coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, anche non continuativi, che siano iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE al CNOPP o ad una delle associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, anche non continuativi, documentabile con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente, e nel caso di lavoratore dipendente, con le buste paga.

3. Chi è già in possesso di un attestato di qualifica pizzaiolo, ma non ha svolto la professione, dopo verifica ed approvazione da parte del CNOPP, sostiene l'esame teorico-pratico di cui al comma 3 dell'articolo 3.

4. È previsto lo svolgimento di un corso di aggiornamento con cadenza triennale sulle materie oggetto del DSPPE.

Art. 5.

(Registrazione della qualifica di pizzaiolo)

1. I diplomi DSPPE sono iscritti, a cura del CNOPP, in un registro tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e pubblicato nel sito *internet* istituzionale della medesima. Una copia cartacea dell'elenco di cui al primo periodo è tenuta altresì presso le sedi delle associazioni.

Art. 6.

(Istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. È istituito il registro nazionale dei pizzaioli professionisti, di seguito denominato « registro ».
2. Gli iscritti al registro costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.
3. La tenuta del registro è demandata al CNOPP eletto dagli iscritti al medesimo registro.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti per l'iscrizione al registro, all'istituzione delle sedi, all'elezione del CNOPP, nonché ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.
5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista.
6. Il pizzaiolo professionista, iscritto al registro, può utilizzare i marchi o le insegne in cui ricorrono i riferimenti alla qualifica prevista dalla presente legge.
7. Il pizzaiolo professionista, nello svolgimento della sua attività, può essere affiancato da uno o più pizzaioli provetti di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti al registro esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP.
2. Sono iscritti di diritto al registro i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.
3. All'atto dell'iscrizione al registro il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. Le iscrizioni al registro non sono limitate nel numero.

Art. 8.

(Contributi economici)

1. Il CNOPP fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal CNOPP e dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario nonché alla tenuta del registro.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.